



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Paolo Sceusa	Presidente, relatore
dott. Angela Gianelli	Giudice
dott. Chiara Tunini	Giudice onorario
dott. David Daris	Giudice onorario

- decidendo sul ricorso presentato in data 10-10-2012 dalla sig.ra **M, ricorrente** con l'avv. XX del Foro di Gorizia, per la richiesta di modifica delle condizioni di visita e la decadenza della potestà genitoriale del padre sul **figlio minore F**, nato a ... il (... 2008), riconosciuto fin dalla nascita da entrambi i genitori;

- avuta la costituzione dell'altro genitore naturale, sig. **P, resistente** con l'avv. YY del foro di Gorizia, che ha diversamente concluso sulle medesime questioni;

- comunicato il ricorso al PMM per il suo intervento;

- preso atto che i suddetti genitori hanno risolto la loro convivenza;

- che, all'esito dell'audizione personale della ricorrente e del resistente per delega affidata al Tribunale per i minorenni di Venezia, dato il luogo di detenzione carceraria (...) e dell'istruttoria documentale, la ricorrente ha così concluso:

1) *revocare, a modifica del provvedimento del T.M. di Trieste d.d. 14-9-2011, il diritto di visita del padre, P e dei di lui familiari sul minore F;*

2) *disporre l'affidamento esclusivo del minore F ed ogni provvedimento che si rendesse opportuno a tutela del minore;*

3) *dichiarare la decadenza della potestà genitoriale di P sul minore F;*

4) *adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno a tutela del minore F;*

mentre il resistente ha così concluso:

1) *rigettare il ricorso e confermare integralmente il contenuto del provvedimento del T.M. di Trieste d.d. 14-9-2011;*

2) *adottare ogni ulteriore opportuno provvedimento volto a rendere effettivo il diritto di visita tra il padre P ed il proprio figlio F;*

3) *condannare - art.709 ter. 2° comma, c.p.c. – M, genitore inadempiente, al risarcimento dei danni nei confronti del padre, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, nonché ammonire la stessa e/o condannare la stessa al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria;*

il Pubblico ministero ha così concluso:

voler, in via principale nel merito, accogliere il ricorso introduttivo del presente giudizio, formulato dalla madre e volto ad ottenere la declaratoria di decadenza del padre dalla potestà sul figlio e l'inibizione dei loro contatti alla luce dei comportamenti paterni ivi descritti, che risultano ampiamente provati per tabulas dalla documentazione allegata e rispetto ai quali le giustificazioni addotte dall'interessato (e, cioè, di fatto, l'asserita disperazione per la mancanza del figlio e l'impossibilità di vederlo) si ritengono insufficienti ad escludere il pregiudizio che si assume derivante al predetto minore dalla frequentazione del padre ovvero, in via subordinata istruttoria, di volere disporre, se del caso, anche a mezzo c. t. u., la valutazione dell 'idoneità del padre a rapportarsi al figlio e

delle modalità maggiormente idonee al riguardo, così come la valutazione dell'eventuale pregiudizio derivante al padre, rispettivamente, dal mantenimento ovvero dall'interruzione dei contatti con il padre.

Osserva il Collegio:

1) in merito alla prima richiesta della ricorrente, è pacifico che il decreto del T.M. di data 14-9-2011 in punto visite padre/figlio in forma protetta, sia stato disatteso e mai messo in pratica, in quanto la madre si trasferì con il figlio e il proprio padre (*id est* il nonno materno del bambino), ad Avola; anche i continui spostamenti delle sedi detentive del padre a Gorizia, Pordenone, Padova, Treviso ed infine a ..., non hanno certo contribuito a favorire una frequentazione costante e continua tra quest'ultimo ed il figlio F, come prevista nel citato decreto. Il Collegio ritiene che l'Amministrazione penitenziaria debba farsi carico in questo caso e, in generale, nel governo delle dislocazioni dei detenuti e dei custoditi, di garantire quanto più possibile (salva ogni eventuale contraria disposizione dell'Autorità giudiziaria) l'effettività della frequentazione tra genitori detenuti e figli minori, effettività che attiene al rispetto dei diritti personali e inalienabili di entrambi.

Al di là delle reciproche responsabilità genitoriali, è ovvio che il fatto oggettivo dell'ulteriore trascorrere del tempo renderà sempre più difficile per il sig. P recuperare il suo rapporto col figlio, rapporto che il convenuto sembra desiderare più di ogni altra cosa, come si evince dalle dichiarazioni rese in carcere in data 2-4-2013, nel corso della sua audizione, e che rischia di cadere nell'oblio.

Peraltro è preferibile che sia lo stesso minore, che dovrà essere emotivamente sostenuto dai Servizi Sociali, a crearsi nel tempo un proprio giudizio sul padre, fondato sulla conoscenza diretta di ogni elemento, piuttosto che derivato da eventuali silenzi e/o da racconti più o meno orientati da parte di terzi. Un tanto non potrà realizzarsi senza che sia recuperata la possibilità, a partire da subito, perlomeno di un contatto padre-figlio ad esempio mediante un'iniziale approccio epistolare o in altra forma protetta, compatibile con lo stato di detenzione e con l'interesse del bambino (di soli 5 anni) a non essere esposto all'improvviso e senza preparazione al diretto contatto con l'ambientazione carceraria. Si può pensare, sempre a titolo di esempio, a propedeutici contatti via webcam o videotelefono, presenziati dal personale di custodia e/o sociale. Successivamente, ma entro tempi contenuti, il bambino potrà essere accompagnato ad incontrare il padre, come già accade per altre migliaia di bambini, in tutto il mondo, quando hanno un genitore in stato di detenzione.

Del pari, il bambino, in assenza di specifiche controindicazioni vagliate ed eventualmente esplicitate dall'Autorità giudiziaria, ha diritto a instaurare e mantenere i suoi contatti e i suoi rapporti con i parenti paterni.

2) In punto affidamento e decadenza, non v'è chi non veda come le due domande siano poste in ordine ridondante, essendo la richiesta "declaratoria" (*rectius*: pronuncia) di decadenza più ampia e dunque assorbente quella di affidamento esclusivo. In virtù del potere giudiziale di interpretazione della domanda, le due istanze possono tuttalpiù intendersi come proposte in ordine inverso e gradato: decadenza o, in subordine, affidamento esclusivo. Gli è che l'affidamento esclusivo alla madre è già stato a suo tempo sancito dal decreto di cui ora si insta modifica. Residua dunque, a quanto pare, la sola domanda di decadenza del padre dalla potestà. Va solo avvertito che, anche in caso di pronuncia decadenziale non ne sortirebbe alcuna automatica inibizione dei rapporti (né degli incontri) padre-figlio, atteso il perpetuo *favor* normativo alla ricostruzione della diade (ciascun) genitore-figlio, evincibile dal combinato disposto delle norme che garantiscono al figlio il diritto alla bigenitorialità e al genitore, sia pur decaduto, quello a chiedere la propria "riabilitazione" genitoriale (artt. 30 e 31 cost.; 155, co. I e 332, cod. civ.). Trattasi

di diritti in entrambi i casi afferenti ai diritti della persona (*ergo* imprescrittibili), ecco perché si è parlato di “perpetuo *favor* normativo”.

Quanto al merito della domanda di decadenza, si osserva la pacificità del fatto che i contatti padre-figlio si siano interrotti per volontà unilaterale della madre che, trasferitasi ad Avola, ha troncato ogni visita in carcere, propria e del figlio, al padre del bambino.

Occorre ora sondare la legittimità di tale unilaterale decisione materna, posto che se ne sostengono le ragioni scriminanti collegate ad esigenze di tutela per la madre e per lo stesso minore (lettere minatorie indirizzate alla madre, tentativo di evasione, mancato contributo da parte paterna al mantenimento del figlio).

L'uomo, sentito personalmente tramite il giudice delegato di Venezia (v. premessa), ha dichiarato che le sue lettere di minaccia alla madre erano motivate dalla sua volontà di vedere il figlio e di avere sue notizie (ormai mancanti da due anni e mezzo) e che il suo stesso tentativo di evasione (dal carcere di ... ove si trovò detenuto per un periodo) fu motivato dalla (dichiarata) intenzione di andare a costituirsi presso altro carcere il più vicino possibile ad Avola, così da avvicinarsi al luogo di vita del figlio nella speranza che questo facilitasse la ripresa delle visite del bambino.

In effetti, lungi dal giustificare alcunchè, il Collegio trova conferma del movente di quelle minacce, proprio nel tenore di quelle lettere, in atti. Il fatto, altrettanto pacifico, che il resistente abbia cessato di contribuire economicamente al mantenimento del figlio, non può ritenersi a lui imputabile, atteso il suo stato di detenzione. Nulla può invece dirsi in ordine alla verità del dichiarato movente della tentata evasione, mancando argomenti probatori concludenti.

Il Collegio prende però atto della ferma intenzione dell'uomo di volersi occupare di suo figlio, pur manifestata con modalità illecite, unita al fatto che anteriormente alla reclusione egli effettivamente e pacificamente se ne occupò. Pertanto, la richiesta pronuncia di decadenza va rigettata.

Il Collegio ritiene che la riserva di esercizio della potestà in capo alla madre, già statuita col precedente decreto di affidamento esclusivo del figlio a lei, costituisca efficiente e sufficiente salvaguardia del minore dal rischio di pregiudizio derivante da un padre che manifesta il suo indubbio attaccamento con forme così inappropriate.

Tale inadeguatezza, pur tenendo conto della esasperazione derivante dalla condizione di cattività carceraria, ci induce, tuttavia a comminare anche nei suoi confronti l'ammonizione di cui al dispositivo.

3) Va disposto, in favore del minore, il suo affidamento al servizio sociale per attività di sostegno nel guidarne la ripresa dei contatti col padre (v. punto 1) e per controllo dell'adempimento materno al di lei dovere facilitativo di un tanto, con onere del detto Servizio di segnalazione alla Procura minorenni competente di ogni condotta genitoriale lesiva dei diritti del minore. Nessuna specie faccia la sovrapposizione lessicale dei due affidamenti, chè si tratta di mera coincidenza di lemmi, ma non di concetti: quello esclusivo alla madre concerne l'esercizio della sua potestà; quello al Servizio sociale –ai limitati fini sopra delineati- attiene alla (modesta) limitazione autoritativa che questo Tribunale (quale provvedimento conveniente ex combinato disposto degli artt. 333 cod. civ. nella denominazione tradizionale derivata dall'art. 25 R. D. n. 1404/1934) commina alla genitrice la quale, al di fuori di tale limitazione, rimane libera nel determinarsi nelle sue scelte di potestà.

Il collegio non ritiene di adottare provvedimenti ulteriori a tutela del minore, poiché egli risulta essere un bambino allegro, sereno, estroverso, autonomo, intraprendente e positivamente inserito a scuola, (v. profilo e descrizione del percorso scolastico documentato il 30-5-2012 dalla Direzione Didattica Statale ... - doc. 4 parte attrice). Tuttavia il padre, non foss'altro per gioire di tale positiva condizione, aveva ed ha diritto di

esser tenuto regolarmente al corrente della vita di suo figlio da parte della madre, la quale dovrà osservare, a scanso delle sanzioni -anche pecuniarie- di cui all'art. 709 ter, n. 4 cpc, le prescrizioni cogenti di cui al dispositivo.

4) Quanto a quelle (prescrizioni cogenti) impartite col decreto di data 14-9-2011 da lei già violate in ordine alla unilaterale e, per quanto s'è già detto, ingiustificata completa interruzione dei contatti padre-figlio (tanto più che erano state disposte visite protette), va accolta la domanda risarcitoria di cui al punto 3) delle conclusioni del resistente.

Ritiene infatti il Collegio che:

- il diritto del sig. P a poter continuare a svolgere un suo ruolo paterno si fonda, nonostante il suo stato di attuale detenzione, sul suo diritto alla genitorialità, di cui all'art. 30, co I, Cost.¹;
- che tale diritto sia stato violato dalla madre per decisione unilaterale non giustificata, posto che ella, prima di determinare tale interruzione, avrebbe dovuto rivolgersi al giudice, sottoponendogli le sue ragioni;
- che il conseguente danno non patrimoniale del genitore vada risarcito secondo determinazione equitativa (artt. 2056 e 1226 cod. civ.).

Prendendo a base di tale valutazione equitativa² il *range* sanzionatorio di cui al n. 4 dell'art. 709 cit, il Collegio ritiene che esso, in considerazione del lungo tempo già trascorso (oltre 2 anni e mezzo) di "congelamento" dei diritti genitoriali paterni, il danno debba trovare un ristoro pari al massimo di quel *range* (€ 5.000,00), da intendersi in moneta attuale. La somma, che potrebbe apparire fin troppo contenuta, sembra invece equa se si tiene conto sia del fatto che lo stato di detenzione avrebbe comunque giocato un suo proprio ruolo nell'affievolimento dei contatti padre-figlio, sia della opinata reversibilità dell'attuale cesura.

Ove, viceversa, dovessero malauguratamente verificarsi -quale fatto nuovo- ulteriori ingiustificate condotte interdittive od ostruzionistiche materne che rendessero impossibile la ricostruzione di quel rapporto, si potrebbe configurare un danno nuovo e maggiore (consistente nella irreversibilità del distacco del figlio dal padre), il cui risarcimento andrebbe equitativamente quantificato *ex novo*, verosimilmente sui parametri assimilabili a quelli comunemente utilizzati per il risarcimento di un genitore dal danno derivante dalla perdita da morte del figlio.

5) In ordine alla domanda sanzionatoria (pure proposta dal resistente al suo punto 3, ma rientrante nei poteri officiosi del giudice), allo stato il Collegio ritiene sufficiente contenere il proprio intervento, soprassedendo, per questa occasione, alla possibilità di aggiungere alla suddetta pronuncia risarcitoria anche quella sanzionatoria amministrativa di cui alla norma da ultimo citata.

Costituisce preciso orientamento di questo Tribunale il confidare nell'effetto self-executing che la pronuncia risarcitoria testè pronunciata e, in generale, in quello propiziato

¹ Cass. Sez. U, n. [26972/2008](#) (Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale) e varie succ. conformi.

² Cass. Sez. 3, [8213/2013](#) (Qualora proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, il giudice di merito, affinché la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarietà, deve indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo allorché si dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati).

dall'opportuna applicazione dall'art. 709 ter cpc, quale mezzo indiretto per indurre le parti alla fattiva attuazione del provvedimento, senza ricorso a mezzi coercitivi diretti, spesso inattuabili, specie nei confronti di minorenni.

Spese di lite compensate per $\frac{1}{4}$; il resto a carico della ricorrente, maggior soccombente, come da dispositivo.

Stante l'oggetto della decisione, riguardante diritti esistenziali di persona minore, al presente decreto si conferisce immediata esecutività.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, con efficacia immediatamente esecutiva, così provvede:

rigetta il ricorso e, salvo quanto infra statuito, conferma il provvedimento del T.M. di Trieste, d.d. 14-9-2011;

1) affida il minore F al sostegno e al controllo del Servizio sociale di Avola, ai sensi di motivazione;

2) dispone l'immediata ripresa dei contatti padre-figlio e la successiva ripresa delle visite del figlio al padre, secondo quanto espresso in motivazione;

3) prescrive, alla sig.ra M, sotto l'eventuale comminatoria delle sanzioni di cui all'art. 709 ter, n. 4, cpc per il caso di inadempimento:

- di prendere immediato contatto con il Servizio sociale di Avola e con l'istituto di pena presso il quale il sig. P si trova al fine di concordare le modalità di graduale ripresa dei contatti padre-figlio;

- di rendere dettagliate informazioni al sig. P, con cadenza almeno mensile, di tutte le notizie riguardanti il loro figlio F e in tempo reale quelle attinenti ad eventuali stati patologici di rilievo;

- di fornire immediatamente recapito telefonico al quale il sig. P possa riferirsi per necessità attinenti al figlio F;

4) ammonisce ai sensi dell'art. 709 ter, n. 1), il sig. P a non ripetere alcuna condotta minatoria o violenta nei riguardi della sig.ra M o di altri parenti, affini od operatori sociali a scanso, quantomeno, delle sanzioni amministrative di cui al n. 4) della norma citata

5) condanna la sig.ra M a pagare al sig. P la somma di € 5.000,00 per il tiolo e la causale risarcitoria di cui in motivazione, oltre agli interessi legali dalla data del presente provvedimento, al saldo.

6) compensa le spese di lite fra le parti nella misura di $\frac{1}{4}$ e condanna la sig.ra M a rifondere al sig. P i rimanenti $\frac{3}{4}$ delle stesse che, per l'intero, ai sensi del DM 20-07-2012 n 140, si liquidano nella complessiva somma di € 4.000,00 (1.200,00 studio, 600,00 introduttiva, 1.200,00 istruttoria, 1.000,00 decisoria), oltre a spese generali (ex art. 13, co. 10 L. n. 247/12 e Cass. 9315 del 17/04/2013).

Si comunichi ai fax 0481/419425 e 0481/281799 al PMM e al G.T. di Trieste ex artt. 51 disp. att. cod. civ. e 337 cod. civ.

Ai sensi dell'art. 52, co. 5 del D. L.vo 30-06-2003, n. 196, chiunque diffonda il presente provvedimento è tenuto ad omettere in ogni caso le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi, anche indirettamente, l'identità di minori, oppure delle parti.

Trieste, camera di consiglio del 21 agosto 2013.

Il Presidente, estensore
(dott. Paolo Sceusa)